



[vedi anche: comunicato stampa del 14 novembre 2014](#)

Dott. Stefano Zingoni
Presidente
FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 ROMA

Consiglio Nazionale dei Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 ROMA

Prescrizioni mediche presso gli studi medici o le farmacie - Lettera di Antonello Soro al Presidente FIMMG

Sono apparse, in questi giorni, alcune notizie di stampa circa le restrizioni che la disciplina sulla privacy imporrebbe ai medici di medicina generale, in ordine al rilascio delle prescrizioni presso gli studi o le farmacie. La FIMMG ha, inoltre, diramato ai Suoi associati alcune indicazioni in ordine a un presunto incremento dei controlli ispettivi di questa Autorità presso gli studi medici, nonché al divieto di consegnare le prescrizioni a soggetti diversi dal paziente.

Al riguardo, va anzitutto chiarito che le indicazioni del Garante in ambito sanitario hanno sempre cercato di individuare soluzioni idonee ad assicurare, da un lato, il rispetto della dignità e della riservatezza del paziente e, dall'altro, un'agevole modalità di fruizione dei servizi sanitari.

La tutela dei dati personali in tale ambito assume un rilievo ancor più significativo, in quanto riguarda informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del paziente e, come tale, impone il rispetto di regole e misure di sicurezza più rigorose. I medici di medicina generale, in qualità di titolari del trattamento, devono adottare idonei accorgimenti per garantire - anche nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi - il rispetto del diritto alla riservatezza del paziente, nell'osservanza delle misure che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) prescrive in ambito sanitario.

Al fine di evitare ogni possibile fraintendimento o strumentalizzazione, appare pertanto opportuno fornire alcune indicazioni circa le modalità con le quali i medici possono consegnare prescrizioni e certificati all'interessato o ad altri soggetti dallo stesso delegati. Questo, perché si possa coniugare la doverosa tutela dei dati sanitari dei pazienti - in particolare, impedendone la conoscibilità da parte di terzi non autorizzati - con l'esigenza di agevolare le modalità di consegna di tali documenti.

Pertanto, va ricordato che prescrizioni e certificati medici ben possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati, purché in base a una delega scritta da parte del paziente e mediante la consegna degli stessi in busta chiusa.

Qualora, pertanto, il paziente lo richieda, il medico potrà consegnare la ricetta al farmacista o ad altro soggetto appositamente delegato, purché in busta chiusa.

È, infine, opportuno fugare ogni dubbio in ordine a un eventuale "accanimento" dei controlli ispettivi dell'Autorità, nei confronti dei medici di medicina generale. Al contrario - come può evincersi anche dalle Relazioni al Parlamento degli scorsi anni - le verifiche ispettive in questione sono riconducibili a una più ampia attività svolta dal Garante in ambito sanitario, funzionale alla tutela della riservatezza dei pazienti. Tale obiettivo va infatti perseguito tanto rispetto a rischi connessi alle grandi banche dati sanitarie e alla sanità elettronica - si pensi al fascicolo sanitario elettronico, alla telemedicina e ai registri di patologia - quanto rispetto ai trattamenti di dati sanitari di singoli pazienti, svolti da ciascun medico.

Confermando la piena disponibilità dell'Autorità rispetto a ogni eventuale richiesta di chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Antonello Soro